



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – ANNO 2012 (Delibera Consiglio Comunale n. 12 del 29/05/2012)

0,76%: ALIQUOTA DI BASE

0,2% ALIQUOTA PER:

- A) Le unità immobiliare e relative pertinenze, **adibita ad abitazione principale**, del soggetto passivo, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente con il proprio nucleo familiare;
- B) L'unità immobiliare e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani e disabili** (che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata). Il Soggetto passivo d'imposta per usufruire dell'aliquota ridotta, deve produrre apposita comunicazione, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ufficio Tributi Comunale, entro il termine fissato per il versamento del saldo;

Pertinenze nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

L'Amministrazione Comunale di Sirmione ha stabilito di aumentare la detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta. , CON ESCLUSIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DELLA CATEGORIA A/8.

Pertanto, PER L'ANNO 2012 NON E' DOVUTA L'I.M.P. (IMU) PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE classificate nelle categorie catastali C/2(magazzini e locali di deposito), C/6 (box) e C/7 (tettoie) **NELLA MISURA MASSIMA DI UN'UNITA' PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE**, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e ha la residenza anagrafica

PER LE UNITA' IMMOBILIARI DI CATEGORIA A/8 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00. La detrazione è maggiorata di € 50,00, solo per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni compiuti purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di € 400,00.

0,2%

Per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. n° 557/1993.

0,76%

Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari.

LA DETRAZIONE E' ELEVATA FINO A CONCORRENZA DELL'IMPOSTA DOVUTA